



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. 19/00 del 10 febbraio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 10 febbraio 2011:

VISTO l'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO lo schema di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pervenuto con nota del 27 gennaio 2011 dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e diramato il successivo 28 gennaio;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 3 febbraio 2011, le Regioni nel esprimere perplessità in ordine al contenuto del decreto, segnalando che lo stesso sembra avere una portata più interpretativa che attuativa delle norme vigenti, hanno esplicitato alcune osservazioni nei documenti consegnati in sede tecnica (All. 1);

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell'ANCI, anche per conto dell'UNCCEM ha formulato proposte emendative all'articolo 1 del decreto, formalizzate in un documento, specificando, tra le altre, di prevedere una deroga per le amministrazioni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 50.000 abitanti (All. 2);

CONSIDERATO altresì che, è stato richiesto dai rappresentanti delle Autonomie territoriali e locali di avviare un Tavolo tecnico sulle problematiche di attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sulla cui richiesta il rappresentante statale ha convenuto;

VISTA la nota del 4 febbraio 2011, con la quale sono stati diramati i documenti delle Regioni e dell'ANCI ed è stato chiesto alla Amministrazione proponente di far conoscere le proprie valutazioni sulle osservazioni contenute nei suddetti documenti;

VISTA la nota dell' 8 febbraio 2011 di controdeduzioni del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con la quale sono state accolte alcune istanze delle Regioni e dalle Autonomie locali, sulla base delle richieste avanzate dalle stesse nella riunione tecnica del 3 febbraio 2011, che è stata diramata in pari data (All. 3);





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto indicato in oggetto, a condizione che venga istituito un Tavolo tecnico sulle problematiche di attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

RILEVATO altresì che l'ANCI, in relazione all'accoglimento delle richieste avanzate nella citata riunione tecnica del 3 febbraio 2011, che è stato formalizzato nella sopra richiamata nota dell'8 febbraio, ha espresso parere favorevole con la richiesta dell'istituzione del citato Tavolo tecnico;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole con la richiesta dell'avvio del Tavolo tecnico già avanzata dalle Regioni, dall'ANCI e l'UNCEM, nell'esprimere parere favorevole ha chiesto, in particolare, che tra le questioni si affronti quello delle società che gestiscono gli impianti di risalita;

RILEVATO che, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ha accolto la richiesta delle Regioni e delle Autonomie locali della istituzione del suindicato Tavolo tecnico:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pervenuto con nota del 27 gennaio 2011 dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e diramato il successivo 28 gennaio.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

Région Autonome



Regione Autonoma

Consegnato il
3-2-2011
K
(all.)

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
VI réf. - Vs. rif.

Aosta / Aosta

Oggetto: Schema di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Con riferimento alla nota di codesta Presidenza prot. CSR 0000491 P-4.23.2.1 in data 28 gennaio 2011, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, e in vista della riunione tecnica del Coordinamento tecnico della Commissione I Affari Istituzionali e Generali convocata per il giorno 3 febbraio p.v. recante, al punto 4 dell'ordine del giorno, "Schema di decreto ministeriale in attuazione dell'art. 14, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122", si rappresenta quanto segue.

Alla luce di un primo esame del contenuto dello schema di decreto, si chiede la modifica dell'articolo 1 dello schema di decreto, con l'estensione della deroga ivi prevista a tutte le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 32, anziché alle sole disposizioni di cui ai primi due periodi. In effetti, non è dato comprendere, anche alla luce delle motivazioni espresse nelle premesse dello schema di decreto, per quali ragioni l'esclusione, riferita ai servizi pubblici locali a rilevanza economica, debba riguardare i soli Comuni minori, con popolazione cioè inferiore a 30.000 abitanti, e non anche i Comuni medi, con popolazione cioè ricompresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti, pur sottoposti ai limiti stringenti della disposizione in esame, essendo per essi prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società e l'obbligo, consequenziale, di mettere in liquidazione le altre società già costituite.

Si ritiene che non del tutto chiara la limitazione dell'ambito di operatività dell'esclusione contemplata dallo schema di decreto in esame ai soli servizi pubblici locali a rilevanza economica. A tale riguardo appare importante significare che tra i maggiori dubbi emersi in occasione di trattativa dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 78/2010, si è

Département législatif et légal
Dipartimento legislativo e legale

11100 Aoste
1, Place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273260
télécopie +39 0165273271

11100 Aosta
1, Piazza Deffeyes
telefono +39 0165273260
telefax +39 0165273271





stato proprio quello inerente all'inclusione o all'esclusione dall'ambito di applicazione del divieto o del limite alla partecipazione societaria dei Comuni delle società costituite per la gestione di servizi pubblici locali, anche in relazione al richiamo operato all'articolo 3 della l. 244/2007 che, nello stabilire le condizioni delle partecipazioni societarie da parte di pubbliche Amministrazioni, espressamente esclude, salvaguardandoli, i servizi di interesse generale.

A ciò si aggiunga che talune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 56/PAR/2010 dell'8 luglio 2010, e Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 861/2010/PAR del 15 settembre 2010), nel rendere pareri sull'ambito di applicazione dell'articolo in esame, hanno rilevato come la disciplina dei servizi pubblici locali, recentemente novellata in ambito statale dall'articolo 23bis del decreto-legge 112/2008, costituendo disciplina speciale rispetto a quella generale posta dall'articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, continui ad esplicare i suoi effetti nelle parti in cui consente, a determinate condizioni, che specifiche attività possano essere svolte per il tramite della partecipazione a società di capitali. Sarebbe, in particolare, ammessa la costituzione di società di capitali nei casi in cui *"sia lo stesso legislatore, nazionale o regionale, a prevedere che specifiche attività siano svolte per il tramite della partecipazione a società di capitali."*

Proprio l'esigenza di salvaguardare in assoluto la specificità delle discipline dei servizi pubblici locali, statali o regionali (quando si tratti di servizi privi di rilevanza economica, in ragione della competenza legislativa regionale sancita in tale ambito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2004), nella parte in cui esse contemplano, quali possibili modelli gestori, la costituzione di società miste pubbliche e private o di società interamente pubbliche operanti secondo i meccanismi comunitari dell'*in house providing*, rende necessario, onde evitare qualsivoglia fraintendimento nell'esatta portata applicativa del più volte richiamato articolo 14, comma 32, estendere l'esclusione di cui allo schema di decreto per i servizi pubblici locali, senza alcuna distinzione tra i servizi pubblici locali e i servizi privi di rilevanza economica.

Tale richiesta si rende particolarmente sentita ove si consideri, ad esempio, la situazione delle società che gestiscono impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, in relazione alla deroga già prevista dall'articolo 113, comma 2bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che espressamente esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica gli "impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane", in ragione del fatto che le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non consentono, nelle aree montane, un efficace e utile ricorso al mercato per la gestione degli impianti a fune, la cui esistenza è fondamentale al fine di garantire lo sviluppo turistico ed economico delle piccole comunità di montagna.

Ove quindi permanesse l'attuale formulazione dello schema di decreto, limitato come detto ai soli servizi pubblici a rilevanza economica, le partecipazioni detenute dagli enti locali nelle predette società dovrebbero inevitabilmente ritenersi non più possibili, con grave pregiudizio delle economie dei rispettivi territori.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede che l'articolo 1 dello schema di decreto sia riformulato nel modo che segue:





“Art. 1

I divieti e le limitazioni di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applicano alle società aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali.”



Consegnato il
3-2-2011
K

REGIONE LOMBARDIA

Oggetto: schema di decreto ministeriale in attuazione dell'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010 – riunione tecnica del 03/02/2011

Con riferimento alla riunione indicata in oggetto e al contenuto del decreto ministeriale in discussione, si segnala quanto segue.

L'esclusione delle società che operano nel campo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dall'ambito di applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 – come prevista dal decreto ministeriale - era già desumibile dalla formulazione della stessa norma attuata.

L'art. 14 comma 32, infatti, nello stabilire il divieto di costituire società per i Comuni con meno di 30.000 abitanti e nel disporre una serie di limiti alla costituzione per quelli con meno di 50.000 abitanti, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge 244/07.

Tale disposizione, ancora in vigore, stabilisce che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale"*.

Alla luce di quanto sopra, il decreto in discussione sembra avere una portata più interpretativa che attuativa delle norme vigenti e pertanto esso non ha un impatto significativo sulle materie di competenza di questa Direzione.

Esclusivamente al fine di una maggiore chiarezza nella formulazione del testo in discussione, si segnala comunque l'opportunità di riformulare l'art. 1 del decreto, specificando che oggetto dell'esclusione non sono i servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma piuttosto le società incaricate della loro gestione.





Conferenza Unificata sede tecnica

3 febbraio 2011

Schema di decreto interministeriale in attuazione dell'articolo 14 comma 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1 comma 117 della legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Il contesto normativo

Le disposizioni dell'articolo 14, comma 32, del dl 78/2010 s.m.i., sono state oggetto di discussione e interpretazioni fin dalla loro emanazione.

Nello specifico il comma dispone il divieto di costituzione, con conseguente liquidazione/dismissione entro il 31 dicembre 2011, di società per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000, secondo determinati vincoli e criteri, mentre per quelli con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 prevede la possibilità di partecipare ad una sola società. Sono esclusi dai divieti le società partecipate da più comuni la cui popolazione superi 30.000 abitanti e - dopo la modifica introdotta dalla legge di stabilità - le società già costituite dai Comuni fino a 30.000 abitanti che abbiano chiuso il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La norma rimanda al decreto interministeriale (Rapporti con le Regioni, Economia e finanze e Riforme per il federalismo), l'individuazione delle modalità attuative dello stesso e le ulteriori ipotesi di esclusione.

Osservazioni e criticità

La proposta di decreto oggi in discussione prevede che i succitati divieti non trovino applicazione per le società che gestiscono *servizi pubblici locali di rilevanza economica* e ciò è un primo elemento chiarificatore importante, in linea con alcuni orientamenti della stessa Corte dei Conti, ma non appare sufficiente a risolvere integralmente il problema interpretativo sulla portata delle disposizioni.

Infatti non è ancora chiaro a quali servizi si faccia effettivamente riferimento, in considerazione del richiamo che sembra far salvi, il disposto dei commi 27 e segg. dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 - che già determinavano un regime molto severo in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, limitandone la sussistenza ai soli casi di società strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - e nessuna deroga è prevista per i Comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 che, da manovra, potendo detenere una sola società, devono liquidare anche quelle che hanno avuto utili nell'ultimo triennio. Queste ultime amministrazioni risultano quindi eccessivamente penalizzate in quanto dovrebbero scegliere una sola società, a prescindere dai risultati economici delle restanti.

E' necessario quindi inserire nel decreto alcuni correttivi atti ad eliminare il vincolo sulla modalità di riparto delle partecipazioni fra più Comuni poiché rientrante nell'autonomia organizzativa degli enti stessi e dipendente da molteplici fattori nonché a coordinare le modifiche introdotte dalla legge di stabilità prevedendo una deroga simile anche per le amministrazioni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti.

Conclusione

Considerando che il decreto interministeriale deve intervenire per identificare i criteri applicativi e le ulteriori esclusioni, è opportuno inserire alcune disposizioni che chiariscano la portata della norma ed evitino la possibile preclusione del ricorso al PPPI ed il proliferare di contenziosi interpretativi, soprattutto da parte dei privati delle società miste.



PROPOSTE EMENDATIVE

All'articolo 1

Alla fine del primo comma sostituire le parole: “*pubblici di rilevanza economica*” con la seguente frase: “*di interesse generale nonché ai servizi ed alle attività strumentali di cui all'articolo 13 del dl 223/2006 smi*”;

dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

“2. Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 14 comma 32 le società costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, a prescindere dalla ripartizione del capitale.

3. Per bilancio in utile negli ultimi tre esercizi è da intendersi la mancata registrazione di perdite nel periodo considerato.

3. Per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 32 trovano applicazione con riferimento alle società nelle quali questi ultimi detengono direttamente la partecipazione totalitaria al capitale. Tali Comuni possono mantenere la partecipazione nelle società già costituite che non abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti negli ultimi tre esercizi.

4. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono, oltre a liquidare le società oggetto di divieto, anche cederne le partecipazioni.”





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito : 4.1. /2011/ 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000693 P-4.23.2.1
del 08/02/2011



5509849

100-3)

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome
c/o CINSEDO – ROMA

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione Affari
istituzionali e generali

All'Assessore della Regione Emilia
Romagna
Coordinatore vicario Commissione
Affari istituzionali e generali

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCCEM

Al Ministero dell'economia e delle
finanze
-Gabinetto
-Dipartimento RGS

Al Ministro per le riforme per il
federalismo
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Alla Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali

e, p.c. Al Ministro per i rapporti con le
Regioni e per la coesione territoriale
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
LORO SEDI

Oggetto: schema di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Facendo seguito alla nota prot. n. CSR 634 del 4 febbraio 2011, si trasmette la nota di controdeduzioni alle osservazioni delle Regioni e delle Autonomie locali, pervenuta dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, sul provvedimento indicato in oggetto, iscritto al punto 2) dell'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 10 febbraio p.v.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi





*Il Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro per i rapporti con le
Regioni e per la coesione territoriale*

N. 84 / 30 / 1 / 221

*Dot. me. Tiberio
8/2
BT*

Roma, 7 febbraio 2011

- ALLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA
UNIFICATA

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

A seguito della riunione tecnica tenutasi il 3 febbraio u.s. in sede di Conferenza Unificata in ordine allo schema di decreto ministeriale in oggetto e sulla base della documentazione presentata dalle Regioni e dalle autonomie locali, si ritiene accoglibile la richiesta di Regioni, Anci e UNCEM volta ad escludere dall'applicabilità dell'articolo 14, comma 32, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche quanto previsto dal quarto periodo della predetta disposizione nella parte in cui prescrive che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società e che entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Si manifesta, inoltre, la disponibilità ad avviare un Tavolo tecnico sulle problematiche attuative dell'articolo 14, comma 32.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000590 A-4.23.2.1
del 08/02/2011



5507675

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Pres. Carmine Volpe)

CV

